



COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE del CANONE per l'OCCUPAZIONE
di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTO DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Concessioni/Autorizzazioni
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di a autorizzazione
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 6	Istruttoria
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione/autorizzazione
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
Art. 10	Principali obblighi del concessionario
Art. 11	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
Art. 12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione
Art. 13	Subentro nella concessione/autorizzazione
Art. 14	Rinnovo della concessione/autorizzazione
Art. 15	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
Art. 16	Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17	Oggetto del canone
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 19	Durata delle occupazioni
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa base
Art. 22	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Art. 23	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Art. 24	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.
Art. 25	Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 26	Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
Art. 27	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 28	Sanzioni
Art. 29	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 30	Funzionario responsabile
Art. 31	Disciplina transitoria
Art. 32	Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- ◆ occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- ◆ occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- ◆ occupazioni con manufatti;
- ◆ occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- ◆ occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportanti o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione,
2. Dette occupazioni come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive:
 - ◆ le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - ◆ le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione di autorizzazione, attribuzione competenze.

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Per le occupazioni di aree finalizzate al Commercio su aree pubbliche si applicano le disposizioni vigenti in materia, anche in deroga al presente Regolamento.
5. La competenza al rilascio degli atti di concessione e autorizzazioni è attribuita quali responsabili del procedimento, ai seguenti Responsabili d'Area:
 - ◆ al Responsabile d'Area Gestione del Territorio relativamente alle occupazioni temporanee per mercati e fiere e altre occupazioni permanenti;
 - ◆ al Responsabile Polizia Municipale relativamente alle occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari;
 - ◆ al Responsabile d'Area Lavori Pubblici relativamente alle occupazioni temporanee residuali.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme e i termini del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda interrompe il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo, ed emette il relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o il provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, compila la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile d'Area competente, corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - ◆ marca da bollo
 - ◆ spese di sopralluogo
 - ◆ deposito cauzionale, limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - ◆ la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - ◆ la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; (massimo 29 anni)
 - ◆ gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. E' obbligato, altresì, a versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione, a seguito di formale richiesta.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. La restituzione viene effettuata a seguito di formale richiesta.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione di deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - ◆ violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - ◆ violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - ◆ mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 60 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende o simili fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico, sia permanenti che temporanee.

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- b) occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- c) le occupazioni occasionali non superiori a ore 6;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze;
- e) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
- g) occupazioni per manifestazioni a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.
- h) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, che perseguano fini di utilità pubblica e sociale.
- i) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti.
- j) occupazioni effettuate con contenitori per la raccolta dei rifiuti.

3 bis - Il canone non è applicabile alle occupazioni effettuate con passi carrai o semplici accessi a raso per i quali viene concessa un'area di rispetto.

- 3 ter - Il canone non è applicabile allorché l'occupazione effettuata con tombinamento di fossi e/o canali si configura come miglioramento igienico, senza modifica alcuna del fosso/canale tombinato e senza occupazione ad uso privato dello spazio di risulta della modifica apportata.

4. Le occupazioni di cui al comma 3, 3 bis e 3 ter non soggiacciono al procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, bensì ad una comunicazione da inoltrare agli uffici competenti, almeno 10 giorni prima dell'inizio della occupazione.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in DUE categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA 1 CATEGORIA

Via Bassa, Via Benedetto XIV, Via Caduti sul Lavoro, Via Campo Sportivo, Via Canali, Via Capelli Ruffillo, P.zza Castello, Via Cavour, Via F.lli Cervi, Via Chiesa Vecchia, Via Confine (fino civ. 8), Via Coronella (fino civ. 108 pari e 1 73 dispari), Via Costa Alda, Via Curiel Eugenio, Via D'Acquisto Salvo, Via De Gasperi Alcide, Via Del Guercino, Via Della Chiesa (fino civ. 36 pari e 51/a dispari), Via Dell'Artigianato, Via Delle Nazioni, Via Delvia, Via Di Vittorio Giuseppe, Via Donatori Di Sangue, Via Europa, Via Fonda (fino civ. 25), Via Fornasini Dott. Carlo, Via Gallo (fino civ. 29/a), Via Garibaldi Giuseppe, Via Giovanni XXIII, Via Gramsci Antonio, Via Grandi

Achille, Via Imperiale (fino civ. 69/c), Piazza della Libertà, Via Macello, Via Madonna Boschi (fino civ. 6, incrocio provinciale), Via Marconi Guglielmo, Via Marchesini Silvio, Via Matteotti Giacomo, Viale Mazzini Giuseppe, P.zza Merli, Via Minzoni Don Giovanni, Via Molinazzo (fino civ. 8 pari e 3 dispari, incr. prov.), Via Molino, Via Moretto (fino incrocio provinciale), Via Moro Aldo, Via Nenni Pietro, Via VIII Marzo, P.zza Del Popolo, Via I° Maggio, P.zza IV Novembre, Via Rastello, Via Roma, Via Russia, Via Sabbioni (dal civ. 18 pari e 13 dispari), P.zza Saffi Aurelio, Via Saldone, Via San Carlo, P.zza San Giuseppe, Via Santi Ferdinando, Via Santi Raffaele, Via Scorsuro, Via Scuole, Via Segadizzo (dal civ. 2 pari e 11 dispari, incr. prov.), Viale Stazione, Via Togliatti Palmiro, Via Turati Filippo, Via Uccellino (fino civ. 112 pari e 61/g dispari, incr. prov.), Via XXV Aprile, Via XX Settembre (fino civ. 62 pari e 33/a dispari, incr. prov.), Via Verdi Giuseppe.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA

Tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria

II categoria

Euro 1,24

Euro 0,92

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata dalla tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera A), stabilita per la specifica categoria di riferimento, rapportata su base annua e ridotta al 5% (cinque).

B) per le occupazioni effettuate con installazioni delle infrastrutture, da parte di operatori di telecomunicazioni, la tariffa annua per mq è stabilita in deroga a quanto determinato al punto A)

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.10 e superiore a 2.00, fatta eccezione per le occupazioni effettuate da parte di operatori di telecomunicazione.”

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono intassabili.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo in genere.
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone va calcolata sulla proiezione al suolo del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, risultante dall'atto di concessione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- 1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere:
per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo.
- 2) Occupazioni nei mercati settimanali:
per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli Viaggianti e commercio in forma itinerante:
per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione, la quale viene ridotta in ragione del 50% sino a 100mq e del 75% per la parte eccedente i 100 mq,

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce e per riscuotere, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone, purché non si protragga per più di sessanta minuti.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia:
per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA coefficiente	canone annuo per mq. o ml	II CATEGORIA coefficiente	canone annuo per mq. o ml .	
		Euro			Euro
OCCUPAZIONI PERMANENTI					
1) Chioschi, edicole ed altre strutture infisse al suolo ed occupazioni diverse per attività commerciali	1.00	22,62	1.00		16,97
2) Occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali nonché occupazioni permanenti da parte di esercizi pubblici	1.00	22,62	1.00		16,97
3) impianti pubblicitari	0.94	21,26	0.94		15.95
4) spazi soprastanti e sottostanti	0.50	11,32	0.50		8,48
5) occupazioni relative ad		300,00			225,00

installazioni di impianti di telecomunicazione				
OCCUPAZIONI TEMPORANEE		canone a giorno per mq o ml		canone a giorno per mq o ml.
		Euro		Euro
1) Chioschi, edicole ed altre strutture infisse al suolo ed occupazioni diverse per attività commerciali	1.00	1,24	1.00	0,92
2) Occupazioni per esposizioni di merci all'esterno degli esercizi commerciali	1.00	1,24	1.00	0,92
3) impianti pubblicitari	1.00	1,24	1.00	0,92
4) spazi soprastanti e sottostanti	0.50	0,61	0.50	0,47
5) occupazioni in occasione di mercati, fiere e sagre	0.23	0,29	0.23	0,22
6) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0.15	0,18	0.15	0,14
7) pubblici esercizi	0.13	0,16	0.13	0,12
8) attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi	0.10	0,12	0.10	0,10

Art. 25

Criteria ordinari di determinazione del canone

.La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

$$\text{FORMULA: PTB} \times \text{CE} \times \text{MQ/ML} \times 365$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: $TB \times CE : O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone, occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, € 0,77 per utente, relativo all'anno 1998, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato:
 - ◆ per l'anno del rilascio entro 15 gg. dalla data della concessione;
 - ◆ per gli anni successivi entro il 31 marzocome stabilito nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:
 - ◆ versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - ◆ su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- 1bis. Per le occupazioni permanenti effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno;
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato prima della consegna dell'atto di autorizzazione con le medesime modalità di versamento di cui al comma 1.
3. Per importi superiori ad € 258,23 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 (quattro) rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Aprile, Luglio e Ottobre.
4. Il canone non è dovuto se il suo importo è inferiore ad € 10,33.

Art. 28

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 15 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 15 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 90 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano:
 - ◆ un'indennità pari all'importo del canone che sarebbe stato determinato in caso di regolare concessione;
 - ◆ una sanzione amministrativa pari al 100% del canone;
 - ◆ la sanzione prevista dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

Art. 29

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 1 anno dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede il Responsabile d'Area competente ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Regolamento, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante affidamento al concessionario della Riscossione.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 2 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 30

Funzionario responsabile

1. Il Responsabile d'Area preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 31

Disciplina transitoria

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Art. 32

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.